

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –
DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' –
UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI REGGIO
EMILIA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, con sede legale a Parma, Via Università n. 12, in persona del Rettore e legale rappresentante, Prof. Rettore prof. Paolo Andrei, nato a Parma (PR) il 10 ottobre 1962, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, di seguito indicata come "Università"

E

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' – UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI REGGIO EMILIA, con sede legale a Reggio Emilia, Piazzale Monsignor Oscar Romero 1/E, in persona del Direttore e legale rappresentante dott. Gianluca Candiano nato a Vittoria (RG) il 11.09.1959 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Emilia, di seguito indicata come "U.D.E.P.E."

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- l'Università ha per fini primari la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la formazione permanente, mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana;
- gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna sono articolazioni territoriali ed operative dell'Amministrazione Penitenziaria. Il principale campo di intervento a essi attribuito è quello relativo all'esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione; a tal fine, elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare, ne verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi a tali sanzioni e misure. I compiti a essi attribuiti, indicati dall'art. 72 della Legge n. 354 del 26 luglio 1975 e dalle altre Leggi in materia di esecuzione penale, si esplicano nelle seguenti aree di intervento:
 - o attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e all'affidamento in prova al servizio sociale e di sostegno dei detenuti domiciliari;
 - o esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione;
 - o attività di indagine sulla situazione individuale e socio-familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova;
 - o su richiesta della magistratura di sorveglianza, le inchieste al fine dell'applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza;
 - o attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario (<http://www.giustizia.it>);

- il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, in particolare l'art. 27, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, in particolare l'art. 8, consente alle Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, di avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni;
- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l'art. 23, consente alle Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, di stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese;
- la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio, emanato con D.R. n. 1708 del 13 ottobre 2014, disciplina, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010, i criteri, le modalità e le procedure con cui l'Università può stipulare contratti per attività di insegnamento per le esigenze didattiche, anche integrative, dei corsi di studio;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 14 del 16 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012, e successive modifiche, contempla, tra i compiti dell'Ateneo, lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica;
- l'art. 1, comma 8, dello Statuto di Ateneo prevede che l'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, possa promuovere ed utilizzare forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati;
- il Regolamento Didattico dell'Università, in particolare l'art. 18, comma 1, lettera g), contempla la realizzazione di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, sulla base di apposite convenzioni, i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali;
- l'Università ha interesse ad avvalersi, per il Corso di Laurea in Servizio Sociale e per il

Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali, incardinati nel Dipartimento di Giurisprudenza, di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, così come previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e successive modificazioni e integrazioni;

- l'U.D.E.P.E. ha interesse, per le proprie finalità istituzionali, alla formazione di studenti iscritti al Corso di Laurea in Servizio Sociale e al Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma, nonché a favorire il rapporto tra gli addetti ai propri servizi e le strutture universitarie deputate alla ricerca e alla formazione in campo sociale;
- la partecipazione a tale iniziativa da parte dell'Università è coerente con le politiche e le strategie sancite dallo Statuto di Ateneo e che la spiccata vocazione a carattere innovativo dell'Università, finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale ed al progresso civile della società in cui opera, richiede il sostenimento di iniziative che interessino lo sviluppo sociale e culturale del territorio, nonché la promozione di forme di collaborazione con organismi esterni;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione è volta ad instaurare un rapporto di collaborazione tra le Parti al fine di consentire agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Servizio Sociale e al Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma di partecipare, per il completamento della loro preparazione accademica e professionale, a specifiche attività didattiche integrative, consistenti in laboratori, seminari ed esercitazioni di taglio professionalizzante con ampio corredo metodologico, realizzate da dirigenti, assistenti sociali, psicologi e funzionari amministrativi dell'U.D.E.P.E., in collaborazione con il personale docente afferente al suddetto Dipartimento.

Articolo 3 – Impegno delle Parti

L'U.D.E.P.E. si riserva di valutare pienamente l'idoneità dello studente attraverso l'acquisizione della certificazione di rito, richiesta per l'ammissione ai pubblici uffici attraverso le informazioni delle forze dell'ordine.

Lo studente, durante lo svolgimento del tirocinio, è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, secondo le modalità indicate dalla sede didattica e dal supervisore;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio e, in particolare, all'anonimato agli utenti del servizio.

L'U.D.E.P.E. si impegna, inoltre, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, ad accogliere gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali presso le proprie strutture per lo svolgimento di tirocini professionali, autorizzando i propri dipendenti a svolgere, in orario di lavoro, la funzione di supervisore degli studenti tirocinanti.

L'U.D.E.P.E. si impegna, altresì, a garantire la partecipazione degli assistenti sociali supervisori ad appositi momenti formativi, organizzati in collegamento e con il contributo dell'Università, e a favorire la partecipazione del personale ad attività di aggiornamento, seminari, convegni organizzati dall'Università, anche d'intesa con l'U.D.E.P.E. .

L'U.D.E.P.E. si impegna, infine, a fornire gratuitamente agli studenti specifici supporti formativi, tramite il proprio personale, anche in sede universitaria.

L'Università, attraverso il personale docente e ricercatore del Dipartimento di Giurisprudenza, del Corso di Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali, mette a disposizione, compatibilmente e subordinatamente ai prioritari impegni istituzionali, le proprie competenze metodologiche con funzioni di consulenza e supervisione delle attività condotte presso l'U.D.E.P.E., nonché nell'ambito di iniziative di aggiornamento professionale organizzate dall'U.D.E.P.E. stesso.

L'Università si impegna, inoltre, a definire all'inizio di ciascun anno accademico, in accordo con l'U.D.E.P.E., il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione dei tirocini da parte degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi e delle finalità didattiche, nonché a designare i responsabili didattici dei tirocini stessi;

L'Università si impegna, infine, a fornire supporti culturali e didattici per le attività di tirocinio degli studenti e a rendere disponibile la biblioteca ed il materiale didattico della sede universitaria ai coordinatori e ai supervisori di tirocinio dell'U.D.E.P.E., nonché a prevedere la partecipazione degli assistenti sociali supervisori degli studenti tirocinanti alle attività didattiche e culturali e alle iniziative convegnistiche che, seminariali e formative promosse dalla sede universitaria.

Articolo 4 – Programma delle attività

L'Università, su proposta del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, all'inizio di ogni anno accademico potrà affidare gratuitamente agli esperti di cui all'art. 2, appartenenti all'U.D.E.P.E., contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, come disciplinato dal Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio dell'Università degli Studi di Parma, ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento di corsi integrativi volti all'acquisizione di significative esperienze teoriche-pratiche.

A tale riguardo, l'U.D.E.P.E. autorizza sin d'ora i propri dipendenti in tal senso qualificati, a partecipare, senza onere alcuno per l'Università e per l'U.D.E.P.E., all'attività didattica del Corso di Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali, fatto salvo il consenso degli interessati.

Articolo 5 – Attività ed accordi attuativi

Lo svolgimento delle attività didattiche integrative universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, sarà concordato di anno accademico in anno accademico tra le parti, in rapporto alle normative ed alle esigenze organizzative delle parti.

Il numero di iscritti che l'U.D.E.P.E. potrà, di volta in volta, accogliere sarà oggetto di specifico accordo tra l'U.D.E.P.E. medesimo ed il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 6 – Copertura assicurativa

L'Università provvede a garantire la stipula di una polizza assicurativa, a favore degli allievi tirocinanti, contro gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione negli ambienti di lavoro dell'UDEPE di Reggio Emilia e nel corso degli spostamenti sul territorio, sia che tali spostamenti dovessero avvenire con l'uso di mezzi di trasporto pubblico, sia che dovessero avvenire con l'automobile di servizio targata Polizia Penitenziaria, guidata da una unità di personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché assicurazione per responsabilità civile per i danni che i medesimi dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

Articolo 7 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, integrato con il D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, si stabilisce che le parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo; in particolare sarà onere dell'Università fornire la formazione prevista dall'art. 37 del sopracitato D. Lgs. 81/08, formazione da documentare tramite attestato di partecipazione e superamento corso ove previsto; in merito si segnala che ai fini della suddetta formazione l'attività svolta dall'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Emilia è identificata con codice ATECO 84.23.00 [Giustizia ed attività giudiziaria].

È onere delle Parti verificare e garantire i predetti requisiti oltre la puntuale verifica del sistema gestionale delle situazioni di emergenza in essere nella struttura ospitante.

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, il "Soggetto Ospitante" si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università all'indirizzo protocollo@pec.unipr.it.

Articolo 8 – Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per le parti.

Articolo 9 – Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione per l'anno accademico 2019/2020 e ha una durata di tre anni accademici, con scadenza il 31 ottobre 2023.

La convenzione potrà essere rinnovata in seguito ad accordo tra le Parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti.

Ognuna della Parti potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 11 – Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Parma in via esclusiva.

Art. 12 – Registrazione

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. B) della Tariffa – parte II del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 13 – Riferimenti per altri eventuali adempimenti

Il tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia in quanto non rientra né nel rapporto di apprendistato, regolato dagli artt. 2130 e seguenti del Codice Civile, né nel rapporto di lavoro autonomo o dipendente, né nel tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge 196/1997.

In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente art. 6, nonché qualora l'esperienza di tirocinio dello studente contrasti con le necessità organizzative, l'U.D.E.P.E. di Reggio Emilia, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può revocare l'autorizzazione alle esigenze formative dello studente, con le stesse modalità.

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non specificamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti.

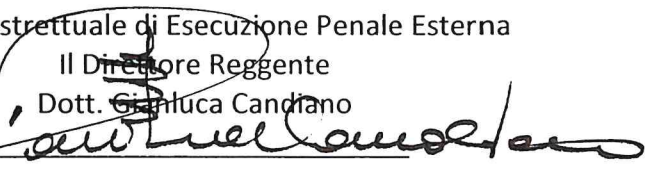
Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, lì _____

Università degli Studi di Parma
Il Rettore
Prof. Paolo Andrei

Ministero della Giustizia – Dip. Giustizia Minorile e di
Comunità

Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna
Il Direttore Reggente
Dott. Gianluca Candiano


Dott. Gianluca Candiano